

Concessione dell'organizzazione,
promozione e gestione della manifestazione
“Settembre Centese – Fiera di Cento”
anni 2024 – 2028

Progetto di fattibilità
03- Capitolato speciale

Aprile 2024

Sommario

PARTE I- CARATTERI GENERALI	3
Art. 1. Oggetto e finalità della concessione	3
Art. 2. Caratteristiche della manifestazione e sue linee evolutive	3
Art. 3. Articolazione spaziale della manifestazione	3
Art. 4. Articolazione temporale della manifestazione	4
Art. 5. Valore stimato del contratto e concorso del Comune	4
PARTE II- ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTRATTUALI	6
Art. 6. Garanzia provvisoria e Garanzia definitiva	6
Art. 7. Stipulazione del contratto ed esecuzione anticipata	7
Art. 8. Equilibrio economico e finanziario, trasferimento dei rischi, modifiche del contratto	7
Art. 9. Assicurazione	8
Art. 10. Subappalto e affidamento a terzi	8
Art. 11. Titoli abilitativi, autorizzazioni e adempimenti	9
Art. 12. Marchio e proprietà intellettuale o commerciale	10
Art. 13. Criteri ambientali minimi	10
Art. 14. Penalità, risoluzione e recesso	12
Art. 15. Pagamenti	13
Art. 15-bis. Controversie, collegio consultivo tecnico e foro competente	13
PARTE III – ASPETTI OPERATIVI	15
Art. 16. Allestimento, disallestimento e gestione della manifestazione	15
Art. 17. Assegnazione dei posteggi	15
Art. 18. Tariffe dei posteggi	15
Art. 19. Aspetti connessi alla sicurezza della manifestazione	16
Art. 20. Livelli di progettazione	16
Art. 21. Progetto di dettaglio	16
Art. 22. Suolo pubblico e mezzi pubblicitari	17
Art. 23. Spese a carico del concessionario	17
Art. 24. Rendicontazione economica	18
Art. 25. Report qualitativo	18
Art. 26. Approvazione della rendicontazione	19
PARTE IV- CONDIZIONI DI SERVIZIO PUBBLICO	20
Art. 27. Definizione	20
Art. 28. Potenziamento della Fiera e qualificazione regionale	20
Art. 29. Promozione e comunicazione	20
Art. 30. Allestimento del palco e spettacoli	21
Art. 31. Spazi istituzionali	21
Art. 32. Coinvolgimento dell’associazionismo locale	22
Art. 33. Coinvolgimento dell’economia locale	22
Art. 34. Inclusività e sostenibilità ambientale	22
Art. 35. Tematizzazione	22

PARTE I- CARATTERI GENERALI

Art. 1. Oggetto e finalità della concessione

1. Il Comune di Cento affida in concessione l'organizzazione, la promozione e la gestione unitaria e complessiva della manifestazione fieristica su area pubblica denominata "Settembre Centese – Fiera di Cento" per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Il CPV relativo a tale tipologia di concessione è il seguente CPV: 79956000-0 - Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni
2. La finalità della concessione di servizi consiste nella realizzazione di una manifestazione commerciale e ricreativa, idonea a stimolare l'economia urbana, promuovere il posizionamento commerciale della città di Cento a livello comunale e sovracomunale e, insieme, a costituire occasione di aggregazione e animazione sociale.
3. La componente fieristica ha natura di fiera campionaria, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 4 c. 2 lett. I).
4. L'affidamento si configura come concessione di gestione di servizio pubblico di rilevanza economica. Il concessionario si assume il rischio operativo derivante dall'esercizio della concessione. Gli elementi di interesse pubblico sono descritti nella Parte IV.

Art. 2. Caratteristiche della manifestazione e sue linee evolutive

1. La Fiera di Cento del mese di settembre costituisce un appuntamento consolidato da tempo immemorabile, tanto che è possibile farne risalire l'origine al Cinquecento estense. L'evolversi della struttura socioeconomica della città e del contesto nazionale e internazionale ha visto la progressiva riduzione della componente strettamente funzionale all'economia agricola e industriale, fino a rendere la Fiera di Cento soprattutto un'occasione di promozione commerciale locale e di aggregazione e socialità cittadina.
2. La manifestazione è tradizionalmente costituita da diverse componenti:
 1. Una componente commerciale, con carattere di fiera generale campionaria o di esposizione di prodotti;
 2. Una componente di spettacoli e intrattenimenti artistici;
 3. Una componente strettamente ludica, costituita da spettacoli viaggianti organizzati in un piccolo Luna park;
 4. Una componente istituzionale (spazi riservati al Comune e a soggetti istituzionali);
 5. Una componente dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande.
3. Le linee evolutive che la presente concessione delinea sono:
 1. L'espansione qualitativa

Art. 3. Articolazione spaziale della manifestazione

1. L'estensione spaziale minima della manifestazione comprende:
 1. Il piazzale Bonzagni;
 2. La via Guercino fino alla piazza Guercino, comprensiva della piazza Cardinal Lambertini, salve le intese che il Comune raggiungerà con la Fondazione proprietaria;
 3. La piazza Guercino;
 4. La via Guercino dalla piazza Guercino fino al piazzale della Rocca;

5. La via Matteotti fino all'incrocio con la via Baruffaldi;
 6. Parte del piazzale della Rocca;
 7. La via Provenzali fino all'incrocio con la via Malagodi.
2. Nell'ottica di progressivo potenziamento della Fiera di Cento, è prevista l'espansione anche in termini di superficie occupata. L'estensione spaziale massima della manifestazione comprende, oltre alle aree descritte al comma 1, anche:
1. Il Piazzale Sette fratelli Govoni;
 2. L'ulteriore porzione della via Matteotti fino all'incrocio con la via Ugo Bassi, e il giardino retrostante al Monumento ai martiri, secondo le intese che il Comune raggiungerà con la Fondazione proprietaria;
 3. La via Olindo Malagodi dall'incrocio con la via Provenzali al Piazzale Bonzagni;
 4. La via Cremonino dall'incrocio con la via Provenzali all'incrocio con la via Campagnoli;
 5. La via Campagnoli, compatibilmente con le condizioni logistiche anche connesse ai cantieri presenti.
3. È comunque consentito al Concessionario, in sede di redazione dei progetti di dettaglio delle singole manifestazioni, proporre motivatamente al Comune integrazioni e modificazioni dell'assetto prospettato.

Art. 4. Articolazione temporale della manifestazione

1. L'estensione temporale minima annuale degli impegni del Concessionario è la seguente:
 1. Cinque giorni di manifestazione fieristica, orientativamente dal primo mercoledì alla successiva domenica del mese di settembre, comprendendo comunque il giorno 8 settembre, ricorrenza religiosa locale.
 2. Quindici giorni di presenza del palco, attrezzature, service e security, comprensivi dei giorni di manifestazione fieristica e dei successivi giorni continuativi, in cui il palco e gli altri mezzi sono a disposizione per gli spettacoli organizzati dal Comune.

Art. 5. Valore stimato del contratto e concorso del Comune

1. Il valore stimato del contratto è stato determinato in fase di progettazione di fattibilità dal comune, con riferimento al momento dell'avvio delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 179 del Codice dei contratti, in termini di fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché delle forniture accessorie a tali servizi.
2. Il documento di riferimento per le previsioni di cui al presente articolo è costituito dall'allegato al progetto di fattibilità denominato "Valutazione di convenienza e fattibilità", da considerarsi qui richiamato.
3. Il valore del contratto, al netto dell'IVA, è stimato come segue:

2024	2025	2026	2027	2028	Totale
172.915 €	198.514 €	224.596 €	229.067 €	233.900 €	1.058.992 €

4. In conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti, allegato I.1, comma 2, lettera c) il Comune, a fronte dell'organizzazione e gestione del servizio secondo le condizioni stabilite

dalla documentazione di gara, dal contratto e dal presente capitolato, garantisce al Concessionario, oltre al diritto di gestire la Fiera di Cento, il proprio concorso al quadro economico secondo le seguenti modalità e importi:

Modalità	2024	2025	2026	2027	2028	Totale
Trasferimento fondi (oltre IVA)	40.984 €	36.885 €	32.787 €	32.787 €	32.787 €	176.230 €
Sconto del Canone unico patrimoniale	18.000 €	22.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	115.000 €
Concorso a regolazione viabilità e aspetti logistici	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	11.500 €

5. L'importo a base di gara, costituito dal valore complessivo del trasferimento comunale in denaro, su cui applicare un ribasso unico da applicarsi in maniera omogenea a ciascuno degli importi previsti annualmente, è di 176.230 €.
6. Il costo stimato della manodopera, per l'intera durata della Concessione, è di 177.112,92 €.

PARTE II- ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTRATTUALI

Art. 6. Garanzia provvisoria e Garanzia definitiva

1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 sotto forma di cauzione oppure di fideiussione ed è determinata nella misura dell'1% del valore complessivo della procedura indicato nel bando. Si applica l'art. 106 del Codice dei contratti in quanto compatibile, ed in particolare:
 - a. La garanzia a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
 - b. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - c. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
 - d. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 7.
 - e. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
2. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 34/2023 nella misura del 10% dell'importo contrattuale. L'aggiudicatario presta la garanzia anche in caso di consegna anticipata del servizio. Si applica l'art. 117 del Codice dei contratti in quanto compatibile, ed in particolare:
 - a. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - b. La garanzia cessa di avere effetto solo alla conclusione del contratto;
 - c. La stazione appaltante può richiedere al concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere;
 - d. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria;

3. *Alla garanzia provvisoria e alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni e i cumuli di riduzioni di cui all'art. 106 c. 8 del Codice. Ai sensi quarto periodo del medesimo comma 8, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, quando l'operatore economico possieda uno o più delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001 UNI/PdR 125 o EMAS.*

Art. 7. Stipulazione del contratto ed esecuzione anticipata

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata.
2. Il contratto è stipulato a corpo.
3. Sono a carico del concessionario le imposte connesse al contratto.
4. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 8. Equilibrio economico e finanziario, trasferimento dei rischi, modifiche del contratto

1. In relazione alla concessione oggetto del presente contratto l'Amministrazione e l'Affidatario assumono a riferimento il piano economico riportato in allegato al presente contratto, e che le modifiche del contratto sono regolate dall'art. 189 del Codice dei contratti.
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili agli indicatori rilevanti contenuti nel Piano economico.
3. Si considerano fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio economico-finanziario e che possono comportare la revisione del Piano economico e delle condizioni di equilibrio da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio:
 - a. la modifica della legislazione tecnica, fiscale, o di qualunque altra natura tali da determinare maggiori vincoli, intesi o assimilabili agli obblighi di servizio pubblico, nella gestione del servizio, produttivi di effetti condizionanti i ricavi o i costi;
 - b. richieste dell'amministrazione di modifica del servizio;
 - c. cause di forza maggiore quali a titolo puramente esemplificativo: eventi climatici estremi o eventi calamitosi che comportino impossibilità parziale o totale di realizzazione dell'evento nei termini e nelle modalità di cui al progetto.
 - d. l'ampliamento del perimetro di affidamento;
 - e. i periodi di sospensione;
 - f. i lavori e i servizi complementari e i servizi supplementari.
4. Non sono considerati fatti non riconducibili all'Affidatario incidenti sull'equilibrio del Piano economico:
 - a. La differenza fra la domanda di servizi effettiva e la domanda stimata nel piano e alla base dell'offerta del concessionario, costituente rischio di domanda in capo al concessionario;
 - b. L'impossibilità ad erogare i servizi anche in via parziale per cause imputabili al concessionario a suo personale o a suoi subappaltatori;

- c. L'impossibilità ad erogare i servizi anche in via parziale per cause terze ma prevedibili e gestibili dal concessionario (e.g. necessità di autorizzazioni o di punti di prelievo di energia);
 - d. Le variazioni dei costi operativi o dei ricavi diverse da quelle indicate al precedente comma 3;
5. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente comma 3, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico, il Concessionario ne dà comunicazione per iscritto al Comune, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:
- a. Piano Economico, in formato editabile, in disequilibrio;
 - b. Piano Economico, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
 - c. relazione esplicativa al Piano revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
 - d. relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
 - e. "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico revisionato.
6. È inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente comma 3 dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.
7. In caso di eventuale revisione del piano economico, la stessa deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
8. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico, le parti possono recedere dal contratto. All'Affidatario spetta il contributo riferito al servizio prestato, ai sensi del successivo Articolo 14.

Art. 9. Assicurazione

1. Il Concessionario, a decorrere almeno dall'inizio dell'allestimento della prima manifestazione fieristica e per tutta la durata della Concessione, mantiene in efficacia:
 - a. un'idonea assicurazione RCT a copertura di danni a persone (danni fisici, lesioni o infortuni) e a cose (guasti o distruzione di oggetti di proprietà del Comune o di terzi), con massimale non inferiore a 1.500.000 €;
 - b. Un'idonea assicurazione RCO, a copertura di quanto dovuto per infortuni di dipendenti o collaboratori, nonché delle azioni di rivalsa esercitate dall'INAIL e l'INPS sul datore di lavoro, con un massimale non inferiore a 1.000.000 €;

Art. 10. Subappalto e affidamento a terzi

1. Non sono consentite:
 - c. la cessione del contratto;
 - d. l'integrale esecuzione a cura di terzi delle attività afferenti alla concessione;
 - e. la sub concessione.
2. Ai sensi degli artt. 119 e 188 del Codice, il subappalto, inteso come il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di

appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore, è consentito, previa autorizzazione dell'ente concedente, a condizione che:

- a. il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
 - b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti;
 - c. all'atto dell'offerta siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare;
 - d. Il subappaltatore rispetti il presente Capitolato, le vigenti norme in materia di personale, il CCNL applicabile, la normativa ambientale compresi i CAM, nonché assuma la responsabilità verso il Comune in solido con il Concessionario per quanto di sua competenza.
3. L'istanza di autorizzazione al subappalto è corredata dal contratto da concludersi con il subappaltatore.
 4. Il Concessionario può affidare a terzi parte delle prestazioni sotto la propria diretta organizzazione, secondo quanto previsto nel progetto di dettaglio e tempestivamente comunicandolo al Comune.

Art. 11. Titoli abilitativi, autorizzazioni e adempimenti

1. Il presente articolo contiene il riepilogo degli adempimenti a carico del Concessionario o degli espositori, ed è da considerarsi automaticamente corretto o integrato dalle disposizioni normative vigenti applicabili. Il Comune garantisce al Concessionario assistenza amministrativa per l'efficace e tempestivo espletamento degli adempimenti, anche a mezzo dello Sportello unico.
2. Gli operatori commerciali, nell'ambito della Fiera campionaria, non sono soggetti all'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 4 c. 2 lett. I).
3. Per le occupazioni o le installazioni non specificatamente rappresentate nell'ambito della documentazione del progetto di dettaglio, l'occupazione del suolo pubblico e la posa di mezzi pubblicitari sono soggetti alla preventiva autorizzazione comunale.
4. L'allestimento e lo svolgimento della Fiera nell'ambito del centro storico cittadino sono subordinati all'autorizzazione della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio ex art. 106 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), comprensiva della dichiarazione di assunzione di responsabilità, che è a firma del Concessionario.
5. Le iniziative di pubblico spettacolo sono soggette a quanto previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), artt. 68, 69 e 80 e dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 art. 38-bis in quanto applicabili.
6. Gli spettacoli viaggianti sono altresì soggetti a quanto previsto dal D.M. Interno 18 maggio 2017.
7. Le emissioni sonore in occasione degli spettacoli sono soggette agli adempimenti di cui al regolamento comunale per la protezione dall'esposizione al rumore (entro i limiti di cui alla Tabella B).
8. La somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a quanto disposto dalla L.R. 26 luglio 2003, n. 14 art. 10 e dalla Determinazione del responsabile del Servizio regionale prevenzione collettiva e sanità pubblica 6 giugno 2018, n. 8667.
9. Ogni edizione della Fiera è soggetta alla predisposizione di idoneo piano di sicurezza, redatto con riferimento alle normative tecniche applicabili. A titolo esemplificativo si citano: DDMM 18.3.1996, 19.8.1996, 2.9.2021, 3.9.2021, Ministero dell'interno - Dipartimento dei VV.FF., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Circolare n. 3794 del 12/03/2014: "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con

presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”, Circolare del Capo della Polizia n.555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, Circolare del capo del Dipartimento dei vigili del Fuoco n.11464 del 19/06/2017, D.Lgs 81/08 “Testo Unico sulla Sicurezza” e ss.mm.ii..

10. Ogni edizione della Fiera è subordinata alla preventiva comunicazione alla Questura di cui all’art. 18 del TULPS.
11. Il Concessionario cura gli adempimenti connessi alla qualificazione della manifestazione come fiera di rilievo regionale.
12. Sono fatti salvi gli adempimenti, le autorizzazioni o i titoli abilitativi previsti da specifiche normative applicabili alle attività economiche o non economiche svolte durante la manifestazione.

Art. 12. Marchio e proprietà intellettuale o commerciale

1. Il marchio consistente nella dicitura “Settembre Centese – Fiera di Cento”, in forma testuale o grafica, resta di esclusiva titolarità del Comune di Cento, ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 10, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto alla registrazione come marchio d’impresa ai sensi della vigente normativa.
2. È espressamente vietato al concessionario qualsiasi utilizzo del suddetto marchio o di formule ad esso riconducibili, ed in particolare l’organizzazione, presso altre sedi, di manifestazioni aventi tale denominazione.
3. La documentazione costituente tutti i livelli progettuali, così come il materiale promozionale e pubblicitario, nonché le riprese e le registrazioni, fin dalla loro consegna o diffusione sono da considerarsi a disposizione del Comune per esigenze di conservazione documentale, comunicazione istituzionale, studio, ricerca e sviluppo di progetti istituzionali.

Art. 13. Criteri ambientali minimi

1. Il Concessionario garantisce il rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) di cui al Decreto del Ministero della transizione ecologica 19 ottobre 2022 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi”, secondo quanto di seguito descritto.
2. I criteri obbligatori sono i seguenti:
 - a. **4.1.1 - Nomina di un Responsabile della sostenibilità.** È nominato un Responsabile in materia di sostenibilità col compito di sovrintendere all’attuazione di tutte le azioni di sostenibilità.
 - b. **4.1.3 – Alloggi e strutture logistiche di supporto.** Gli alloggi degli ospiti (sportivi, artisti, ecc.) hanno caratteristiche di accessibilità, sono collocati nelle immediate vicinanze (massimo 1 km in linea d’aria) della sede dell’evento e, laddove non siano disponibili, sono comunque collegati con mezzi TPL o serviti da infrastrutture per la mobilità lenta.
 - c. **4.1.4 - Biglietti e materiali informativi e promozionali.** Tutto il materiale di comunicazione, informazione e promozione dell’evento è preferibilmente in formato digitale accessibile, usabile, fruibile da tutti, consultabile e scaricabile attraverso web e social media. Nel caso di materiali informativi che necessitano di una consultazione continuativa (es. programma di un evento di più giorni) e/o consultabile da più utenti (es. didascalie museali o menu) si adottano sistemi tecnologici (esempio codici QR) che permettono all’utente di visualizzarli su propri dispositivi oppure materiali riutilizzabili (esempio lavagne) oppure supporti cartacei contenenti materiale riciclato e proveniente da foreste gestite in modo responsabile o certificati a ridotto impatto ambientale, nonché stampati in modalità fronte retro. I supporti da affissione (locandine e manifesti) sono ammessi in materiale cartaceo riciclato e proveniente da foreste gestite in modo responsabile o certificati a ridotto impatto ambientale. Ogni altro materiale eventualmente

utilizzato per la pubblicità dell'evento è costituito da materiale riciclato e riciclabile. Tutti i supporti informativi e promozionali fisici e dematerializzati, sono prodotti e distribuiti in quantità adeguata a dare pubblicità e visibilità all'evento contestualmente riducendo al minimo lo spreco di materiali, di energia e la produzione dei rifiuti, secondo un apposito Piano di distribuzione che indichi i target, i punti strategici per la distribuzione e i criteri di valutazione per la definizione del numero delle eventuali stampe e/o delle dimensioni dei materiali digitali. In caso di stampa viene scelta una tipografia che utilizzi carta e cicli di stampa a ridotto impatto ambientale.

- d. **4.1.8 - Raccolta e riuso degli allestimenti.** Gli elementi degli allestimenti e arredi utilizzati per l'evento sono, ove possibile, destinati al riuso nelle edizioni successive dell'evento o altri eventi di propria gestione o in alternativa sono ceduti a terzi. In questo ultimo caso i beni utilizzati nell'evento potranno ad esempio formare oggetto di cessione gratuita a favore della Croce Rossa Italiana C.R.I., organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc., così come disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 33 del 29 Dicembre 2009. Nel caso gli allestimenti non siano idonei al riutilizzo, sono disassemblati nei singoli materiali componenti direttamente nel luogo dell'evento prima di essere inviati agli specifici centri di raccolta e recupero di materia autorizzati.
- e. **4.1.9 – Gadget e premi.** Non è prevista la distribuzione di gadget e pacchi gara se non direttamente connessi e attinenti alla fruizione dell'evento (ad es. borracce, consumazione, buoni sconto), riutilizzabili (non "usa e getta"), durevoli e realizzati con materiale riciclato, riciclabile e rinnovabile. I pettorali per le gare sportive sono realizzati in tessuto o in materiale biodegradabile e compostabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13432-2002. Le mantelline sono in materiale 100% riciclabile e consegnate solo su richiesta dei partecipanti. I premi sono coerenti con le scelte ambientali e sociali dell'evento promuovendo principi di sostenibilità (ad es. prodotti enogastronomici biologici, prodotti da commercio equo e solidale, biciclette, automobili ibride, viaggi secondo turismo responsabile, degustazioni aziende del territorio, artigianato locale prodotto a partire da materiali di recupero, etc.). Gadget e premi hanno caratteristiche di alta usabilità e riconoscibilità, per favorire in particolare le persone con disabilità.
- f. **4.1.16 - Servizio temporaneo di ristoro e servizio catering. Acqua.** Presso l'area dell'evento viene somministrata gratuitamente acqua di rete, se le caratteristiche chimiche e fisico-chimiche dell'acqua destinata al consumo sono conformi al decreto legislativo n. 31 del 2001 ed eventualmente microfiltrata con apparecchiature gestite in conformità del Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7 febbraio 2012 e del Regolamento (CE) n. 852/2004. La somministrazione di acqua di rete in luogo dell'acqua minerale in bottiglia, per i relativi benefici ambientali e per la convenienza economica, è valorizzata tramite idonea comunicazione. Nei casi in cui vi sia la comprovata impossibilità ad accedere all'acqua di rete o microfiltrata, è somministrata acqua in bottiglie con il sistema del vuoto a rendere o su cauzione oppure, in caso di eventi per i quali non è possibile la gestione del vuoto a rendere o della cauzione (ad es. bottiglie consegnate agli atleti) si consente l'utilizzo di bottiglie di materiale riciclabile e costituito almeno dal 30% di materiale riciclato. L'acqua minerale eventualmente somministrata proviene preferibilmente dalla sorgente naturale con annesso stabilimento di imbottigliamento più prossimo.
- g. **4.1.23 - Eventi per tutti.** L'evento è realizzato secondo un approccio inclusivo che tiene conto delle differenti specifiche esigenze di tutti i possibili partecipanti: famiglie con bambini, persone molto anziane, persone con difficoltà o con disabilità fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive, cognitive, psichiche, persone con disabilità complesse, persone con allergie e intolleranze, persone con bisogni dietetici etc. che garantisca la piena fruibilità dell'evento accessibile a tutti.
3. I criteri premianti, secondo quanto offerto in sede di gara sono i seguenti:

a. 4.2.1 - Adozione di Sistemi di Gestione Ambientale o per la Sostenibilità degli Eventi.

1. Punteggio premiante X è assegnato all'offerente che dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015 sul codice NACE 82.3 "Organizzazioni di convegni e fiere" (settore IAF 35) e NACE 90 attività creative, artistiche e di intrattenimento (settore IAF 39) in corso di validità e relative all'attività di organizzazione di eventi.
2. Punteggio premiante Y>X è assegnato all'offerente che dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione sostenibili degli eventi attraverso la certificazione secondo la norma tecnica internazionale UNI ISO 20121:2013.

Art. 14. Penalità, risoluzione e recesso

1. Gli inadempimenti del concessionario si valutano in raffronto agli obblighi contenuti nella documentazione pubblicata in sede di gara, nell'offerta formulata, nel contratto, nel presente capitolato speciale e nel progetto di dettaglio approvato per ciascuna edizione, interpretati sotto il profilo della specialità.
2. L'inadempimento contrattuale del concessionario comporta l'applicazione di una penale commisurata alla natura e all'entità dell'inadempimento stesso. La penale è graduata come segue:
 - a. Mancata realizzazione di una o più giornate di una edizione della Fiera: la penale è pari alla corrispondente quota-parte delle entrate previste dal conto economico approvato per la specifica edizione.
 - b. Parziale realizzazione di una componente della Fiera comportante entrate per il concessionario, con esclusione degli spazi pubblicitari: la penale corrisponde al 10% delle entrate previste per la porzione non realizzata.
 - c. Parziale realizzazione di una componente della Fiera non comportante entrate per il concessionario, quali l'allestimento degli spazi istituzionali o l'organizzazione degli spettacoli o l'allestimento del palco: la penale è pari al corrispondente costo previsto dal piano economico.
 - d. Difformità nell'esecuzione del contratto, diverse da quelle sopra elencate: la penale è determinata secondo la seguente graduazione:
 - 1) Violazioni che ineriscono alle caratteristiche di servizio pubblico: 2.000 €;
 - 2) Violazioni che ineriscono alla sicurezza o: 1.000,00 €;
 - 3) Violazioni che ineriscono al rispetto dei CAM: 1.000,00 €;
 - 4) Violazioni che ineriscono alla corretta integrazione con la vita cittadina, compresa l'accessibilità delle abitazioni e delle attività economiche e la viabilità: 500,00 €;
 - 5) Violazioni che ineriscono al decoro urbano: 500,00 €;
 - 6) Violazioni che ineriscono all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 11: 500,00 €;
 - 7) Altre violazioni: 500,00 €.
3. Ciascuna delle violazioni ricomprese nelle tipologie elencate al punto d. è valutata e sanzionata singolarmente. Per ciascuna delle tipologie di violazione, per ciascuna edizione, la penale massima è di 5.000,00 €.
4. Il Comune contesta al Concessionario l'inadempimento tempestivamente e comunque non oltre il termine per la verifica delle rendicontazioni di cui agli art. 24 e 25, e assegna un termine

di dieci giorni per le controdeduzioni del concessionario. La penale è applicata, sentito il Concessionario, a mezzo di pagamento diretto entro quindici giorni dalla liquidazione della penalità, o a mezzo di trattenuta sulle somme dovute da contratto o a mezzo di escussione della garanzia definitiva.

5. Sono fatti salvi l'addebito e il recupero, anche a valere sulla garanzia definitiva, di somme dovute quale risarcimento per eventuali danni patrimoniali o non patrimoniali derivanti dalla condotta del Concessionario non conforme al contratto o alle norme vigenti.
6. La garanzia definitiva è reintegrata dal Concessionario entro venti giorni, quale adempimento contrattuale essenziale.
7. Il Comune, qualora accerti, durante l'esecuzione del contratto, gravi inadempienze contrattuali o il mancato raggiungimento degli obiettivi della concessione per inidoneità commerciale o organizzativa del Concessionario o dei mezzi impiegati dallo stesso, o per altre cause ad esso imputabili, che comunque non consentano una ragionevole probabilità di adeguamento del servizio, procede alla risoluzione del contratto.
8. Costituiscono gravi inadempienze contrattuali del concessionario comportanti la risoluzione del contratto da parte del Comune:
 - a) la mancata realizzazione di una intera edizione della Fiera.
 - b) la commissione per almeno due volte durante tutta la durata della concessione degli inadempimenti di cui al precedente comma 2, lettere a. – c., e per almeno tre volte durante ciascuna edizione, per gli inadempimenti di cui al comma 2 lettera d.
 - c) in caso si verifichino una o più condizioni di cui all'art. 190 c. 1 del D.Lgs. 36/2023.
9. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
10. Qualora entro un periodo di 90 giorni dal deposito della proposta di revisione di cui all'art. 8 non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico, le parti potranno recedere dalla Convenzione.
11. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo si applica l'Art. 192, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, fatti i salvi i casi di inadempienza o colpa del gestore.
12. L'applicazione delle penalità è indipendente dall'irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative.

Art. 15. Pagamenti

1. L'emissione di fattura da parte del Concessionario relativa ai contributi afferenti ogni singola edizione potrà avvenire a seguito dell'approvazione della rendicontazione di cui all'art. 26, che ne costituisce il presupposto.
2. Il Comune effettua il pagamento nei successivi trenta giorni, verificati i presupposti di legge, tra cui la regolarità contributiva.
3. Alla presente Concessione si applicano gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 , n. 136.

Art. 15-bis. Controversie, collegio consultivo tecnico e foro competente

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto di concessione, è prevista la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT).
2. Il CCT è formato da tre componenti. Esso è nominato, costituito ed opera secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice dei contratti.

3. Il compenso da riconoscersi complessivamente ai componenti del CCT è non superiore allo 0,50% dell'importo contrattuale di concessione. La parte fissa corrisponde allo 0,30% dell'importo contrattuale, mentre la parte variabile corrisponde allo 0,20% dello stesso. La parte fissa è ripartita nella misura del 30% ai componenti salvo il presidente cui spetta il 40%. Entro i limiti superiori di cui al primo e secondo periodo, la parte variabile è corrisposta nella misura di 300,00 € a componente e 350 € per il presidente, per ogni decisione validamente assunta dal collegio. Per ogni ritardo commesso nei lavori del CCT il compenso di ciascun componente, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, è decurtato del 20%.
4. Per le controversie che non possano essere risolte in via amministrativa, è competente il giudice entro la cui circoscrizione ha sede il comune di Cento.

PARTE III – ASPETTI OPERATIVI

Art. 16. Allestimento, disallestimento e gestione della manifestazione

1. Nel rispetto del progetto di dettaglio e in particolare del cronoprogramma, il Concessionario allestisce e disallestisce gli spazi della Fiera e degli spettacoli avendo cura di usare tutte le cautele e la massima diligenza per non cagionare danni o inconvenienti.
2. Quando opportuno e comunque quando richiesto dal Comune, il Concessionario comunica tempestivamente e chiaramente ai frontisti le possibili interazioni con le operazioni e con i manufatti installati, e tiene aggiornato il Comune in merito ad eventuali inconvenienti.
3. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel contratto e nel capitolato, l'Affidatario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti e alle società/imprese sub-affidatarie le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che possono essere emanate in vigenza del Contratto, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali aventi rapporto con le operazioni oggetto del presente affidamento. Per tutto quanto non disciplinato da legge (o da regolamenti, provvedimenti amministrativi) e dal Contratto, l'Affidatario sarà tenuto a svolgere le prestazioni richieste in osservanza al principio di buona fede contrattuale.
4. L'Affidatario si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle aree dove verrà svolta la manifestazione e delle particolarità dei luoghi che incidono sull'allestimento e la gestione della manifestazione.
5. L'Affidatario è inoltre impegnato a monitorare e rispettare tutte le deliberazioni, ordinanze e altri provvedimenti che possano comportare variazioni della situazione iniziale; di ogni atto dovesse intervenire con effetti sull'effettuazione delle operazioni affidate l'Affidatario dovrà dare tempestiva informazione al Comune. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, nel bando e negli altri documenti di gara valgono le disposizioni regolamentarie e legislative in materia.

Art. 17. Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi ai singoli operatori economici è libera. Il Concessionario si impegna comunque a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati e qualificati per l'iniziativa.
2. È obbligatoria l'organizzazione e l'allestimento in conformità al progetto di dettaglio approvato e in particolare l'allestimento degli spazi destinati alle istituzioni e al servizio pubblico, come descritti nelle condizioni di esercizio della concessione.

Art. 18. Tariffe dei posteggi

1. I prezzi dei posteggi e degli spazi pubblicitari, così come quelli di tutti i servizi offerti, sono determinati dal concessionario, che articola liberamente la propria offerta commerciale.
2. Il Concessionario si impegna comunque a garantire condizioni contrattuali, a carico dei singoli espositori, che rispondano a criteri di trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.
3. Le agevolazioni ed esenzioni proposte come condizioni di servizio pubblico sono vincolanti per il Concessionario, che dovrà garantirle nella redazione dei conti economici allegati ai progetti di dettaglio e nell'esecuzione del contratto, e dovrà darne conto nella rendicontazione.
4. Sono riservate gratuitamente all'amministrazione le aree, le strutture di copertura, gli arredi, gli allacciamenti e le utenze per le postazioni istituzionali.

5. Sono altresì offerte gratuitamente le aree e le strutture riservate all'associazionismo locale, come prospettate in sede di offerta.

Art. 19. Aspetti connessi alla sicurezza della manifestazione

1. Il Concessionario è responsabile della sicurezza della manifestazione, della corretta redazione della documentazione di sicurezza, del conforme allestimento degli spazi, delle strutture e degli impianti e dell'ottemperanza degli operatori presenti alle misure di sicurezza previste.
2. Sono a carico del Concessionario in particolare il controllo degli adempimenti, delle prescrizioni di sicurezza e della documentazione inerente alla prevenzione incendi e la prevenzione di incidenti rilevanti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle disposizioni dettate dai Vigili del Fuoco, degli assegnatari di posteggio che, anche nell'esercizio dell'attività di vendita del settore alimentare, utilizzano impianti di qualsiasi tipo o bombole.

Art. 20. Livelli di progettazione

1. Il *progetto di fattibilità* della manifestazione è quello che il Comune ha allegato alla documentazione di gara.
2. Il *progetto generale* della manifestazione è il progetto, sviluppato a partire dal progetto di fattibilità, che il Concessionario ha allegato all'offerta. Esso descrive nel dettaglio l'edizione 2024 e prospetta l'evoluzione della manifestazione nel quinquennio.
3. Il *progetto di dettaglio delle singole edizioni* della manifestazione è oggetto, annualmente, di approvazione da parte dell'organo comunale competente, in coerenza con quanto proposto dal concessionario in sede di offerta e pattuito nel contratto di concessione. Per quanto attiene all'anno 2024, il progetto di dettaglio può essere costituito dalla porzione riferita all'anno 2024 contenuta nel progetto generale.

Art. 21. Progetto di dettaglio

1. Il Concessionario, entro il 30 maggio di ogni anno di concessione (salvo la prima edizione 2024, per la quale il progetto deve essere presentato entro venti giorni dalla consegna anticipata o dalla stipula del contratto), presenta al Comune la proposta di progetto di dettaglio dell'edizione da svolgersi il mese di settembre successivo.
2. La documentazione del progetto di dettaglio è costituita dai seguenti elaborati minimi:
 1. Relazione generale;
 2. Relazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi secondo quanto previsto dai mezzi di verifica previsti dal Decreto del Ministero della transizione ecologica 19 ottobre 2022 recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi";
 3. descrizione delle modalità di soddisfacimento di ciascuna delle condizioni di servizio pubblico di cui alla Parte IV, argomentate per distinte sezioni:
 1. Misure adottate per il progressivo potenziamento della Fiera;
 2. Progetto di comunicazione e promozione della manifestazione cartacea, su mass media e digitale;
 3. Calendario e programma definitivo degli eventi e degli spettacoli;
 4. Spazi istituzionali;
 5. Coinvolgimento dell'associazionismo;

6. Coinvolgimento dell'economia locale;
 7. Inclusività e sostenibilità ambientale;
 8. Tematizzazione.
4. Cronoprogramma di dettaglio, comprensivo delle operazioni di allestimento e disallestimento e degli adempimenti amministrativi;
 5. Listino prezzi con eventuali opzioni di sconto;
 6. Elenco degli espositori e degli operatori di somministrazione;
 7. Quadro economico previsionale aggiornato, con ricavi e costi;
 8. Planimetrie dettagliate con indicazione dell'occupazione del suolo pubblico e la collocazione dei singoli espositori, degli operatori di somministrazione, del palco per gli eventi e di tutte le componenti della manifestazione;
 9. Piano di sicurezza, evacuazione, antincendio ed emergenza.
3. Durante la valutazione della proposta, da effettuarsi entro i trenta giorni successivi al deposito, il Comune formula le richieste di modifica e approfondimento ritenuti opportuni, garantendo il dialogo con il Concessionario anche tramite specifici incontri e sopralluoghi e valutazione delle controproposte. Il Concessionario adegua la documentazione nei trenta giorni successivi.
 4. Il comune approva il progetto di dettaglio nella sua versione definitiva entro il 31 luglio di ogni anno.

Art. 22. Suolo pubblico e mezzi pubblicitari

1. Le aree pubbliche e ad uso pubblico sono messe nella disponibilità del Concessionario senza la corresponsione del canone patrimoniale, salvo che l'offerta preveda diversamente.
2. Le aree sono consegnate affinché il concessionario stesso se ne serva per lo svolgimento della manifestazione come prevista da progetto approvato, e per il solo periodo di tempo in cui si svolgeranno le manifestazioni stesse, nonché per il periodo di tempo strettamente necessario all'allestimento e al disallestimento delle strutture o delle attrezzature impiegate. L'impiego delle aree per usi o in tempi diversi non è consentito.
3. La concessione delle aree è parte integrante ed essenziale del contratto di concessione del servizio.
4. In ragione della diversa configurazione spaziale delle singole manifestazioni che, anno per anno, vengono organizzate, la documentazione del progetto di dettaglio individua dettagliatamente le aree da occupare. Contestualmente all'approvazione del progetto della singola edizione, il comune autorizza l'occupazione delle aree.
5. Il Concessionario assume il ruolo di custode delle aree e dei manufatti interessati dalla concessione, dal momento dell'inizio dell'installazione fino alla riconsegna a Comune.
6. Analogamente a quanto previsto per la concessione di suolo pubblico, l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari commercializzati nell'ambito della manifestazione è ricompresa nel progetto di dettaglio, è autorizzata contestualmente all'approvazione dello stesso e non è assoggettata al canone unico patrimoniale.

Art. 23. Spese a carico del concessionario

1. Sono poste per intero a carico del concessionario tutte le spese di allestimento e gestione delle manifestazioni. In particolare, sono a carico del concessionario:
 - a) Le spese relative ad utenze quali energia elettrica ed acqua, per le quali il concessionario dovrà, se necessario, attivare contratti di fornitura temporanea;

- b) Le spese per gli allestimenti;
 - c) Tutti gli oneri e adempimenti amministrativi e le relative spese;
 - d) Le spese per l'individuazione, l'organizzazione e l'attuazione di tutte le misure di sicurezza e gestione delle emergenze connesse a ogni aspetto della manifestazione;
 - e) Le spese per pubblicità, promozione, commercializzazione, rendicontazione e reportistica.
2. Il Comune concorre, entro i limiti delle disponibilità organizzative e di bilancio, alla regolazione della viabilità, compresa la posa delle transenne, e alla pulizia finale post manifestazione. Per quanto non nelle disponibilità del Comune provvede il Concessionario.

Art. 24. Rendicontazione economica

1. Il Concessionario, entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascuna manifestazione annuale, presenta all'ente concedente il listino prezzi effettivamente applicato e il rendiconto analitico dei ricavi e dei costi afferenti alla singola edizione.
2. Il rendiconto è compilato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su appositi moduli anche digitali, se predisposti dal comune.
3. Ciascuna voce del rendiconto identifica univocamente la corrispondente fattura di acquisto o di cessione, ed è corredato da copia delle fatture stesse. Le fatture, se necessario, recano idonea distinta che consente di identificare le spese e le entrate rilevanti ai fini della concessione.
4. Le voci di costo imputabili all'organizzazione della manifestazione che non corrispondono a fatture sono idoneamente rendicontate in termini di costi unitari e di quantità. A titolo di esempio, le spese connesse all'attività del personale dipendente dedicato sono rendicontate in termini di ore uomo corrispondenti al trattamento economico come da contratto di lavoro applicato.

Art. 25. Report qualitativo

1. Il Concessionario, entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascuna manifestazione annuale, presenta all'ente un rapporto consuntivo dell'edizione, sotto il profilo qualitativo e quantitativo.
2. I contenuti minimi del report sono:
 1. Numero e qualità degli espositori;
 2. Descrizione puntuale dell'esecuzione del servizio pubblico di cui agli articoli 26 e seguenti;
 3. Numero dei visitatori e criterio impiegato per la determinazione o la stima;
 4. Efficacia della comunicazione web;
 5. Gradimento manifestato da parte di espositori e operatori commerciali;
 6. Gradimento manifestato da parte dei visitatori della Fiera;
 7. Gradimento manifestato da parte dei fruitori del programma degli spettacoli;
 8. Relazione finale sintetica, con indicazione dei punti di forza, delle criticità e delle possibili azioni di miglioramento.
3. Il report è completato da un allegato che dimostra il rispetto dei Criteri ambientali minimi, secondo quanto previsto dai mezzi di verifica previsti dal Decreto del Ministero della transizione ecologica 19 ottobre 2022 recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi".

4. I dati e le informazioni alla base della reportistica sono acquisiti dal Concessionario o da suo incaricato, in modo oggettivo, indipendente, genuino, verificabile e rispettoso della protezione dei dati personali, a mezzo di analisi documentale, servizi di rilevamento del traffico web e delle interazioni, somministrazione di questionari di gradimento sul web o eventualmente cartacei, interviste, applicazione del sistema “mystery client” o ogni altro mezzo idoneo, anche tra quelli previsti dalla Delibera di Giunta regionale n.183 del 27 febbraio 2015 “Sistemi di rilevazione e certificazione dei dati”.

Art. 26. Approvazione della rendicontazione

1. La documentazione di cui agli articoli che precedono è soggetta alla verifica e all’approvazione del competente organo comunale, che interviene entro trenta giorni dal deposito.
2. In sede di istruttoria il Comune contesta formalmente al Concessionario inadempimenti e anomalie, assegnando allo stesso un termine, non inferiore a dieci giorni, per controdedurre e fornire chiarimenti, che sospende il decorso del termine di cui al comma 1.
3. L’atto di approvazione contiene la quantificazione delle penali.

PARTE IV- CONDIZIONI DI SERVIZIO PUBBLICO

Art. 27. Definizione

1. Fermo restando l'interesse generale al buon andamento della manifestazione in tutti i suoi aspetti anche commerciali, le condizioni descritte nella presente Parte costituiscono in particolare gli elementi di servizio pubblico che il Concessionario si obbliga a garantire nell'esercizio del contratto.
2. Gli elementi di servizio pubblico sono garantiti secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, dall'offerta e dal progetto di dettaglio. Essi sono di norma garantiti a titolo gratuito, tuttavia possono essere svolti in forma commerciale, ovvero con previsione di corrispondenti entrate per il Concessionario, quando il presente capitolato o il progetto di dettaglio approvato lo prevedono.
3. Il corretto ed efficace concorso agli obiettivi di cui alla presente Parte è oggetto di specifica valutazione sia in sede di esame delle offerte sia in sede di verifica degli adempimenti contrattuali da parte del Concessionario.

Art. 28. Potenziamento della Fiera e qualificazione regionale

1. Il progressivo potenziamento della Fiera di Cento come manifestazione attrattiva per gli operatori commerciali e per il pubblico costituisce un obiettivo di carattere generale finalizzato alla promozione dell'economia urbana e territoriale.
2. Il Concessionario impiega i propri mezzi imprenditoriali al fine di conseguire la progressiva espansione economica e spaziale della Fiera di Cento secondo quanto delineato dall'art. 3 del presente Capitolato, nonché dal prospetto economico e dalle planimetrie facenti parte dell'offerta.
3. Dal secondo anno di Concessione il Concessionario cura la qualificazione della Fiera di Cento come Fiera di interesse regionale ai sensi della Legge regionale n. 12 del 25 febbraio 2000 "Ordinamento del sistema fieristico regionale" e della Delibera di Giunta regionale n. 182 del 27 febbraio 2015 "Criteri per il riconoscimento della qualifica alle manifestazioni fieristiche".

Art. 29. Promozione e comunicazione

1. Fatte salve le finalità commerciali, l'efficacia della comunicazione e della promozione riveste interesse generale in quanto strumento potenzialmente idoneo a promuovere l'immagine e il branding della Città di Cento, nonché l'azione istituzionale.
2. Il Concessionario garantisce un efficace programma di promozione e comunicazione professionale, con elementi innovativi e creativi, soprattutto orientato ai mezzi di informazione e al web, e realizzato in forma cartacea solo in ragione di particolari e ponderate esigenze.
3. Loghi, grafica, video, messaggi e le altre soluzioni individuate sono tra loro coordinati, e costantemente integrati con la comunicazione istituzionale del Comune. Sono dedicati alla comunicazione istituzionale idonei spazi in collaborazione con gli uffici comunali competenti.
4. La campagna di promozione e comunicazione preannuncia la manifestazione e la accompagna in tutto il suo sviluppo, con frequenza e intensità adeguata, per ogni edizione.
5. Il Concessionario può proporre al Comune, in alternativa o aggiunta a quella tradizionale "Settembre Centese – Fiera di Cento", una denominazione della manifestazione, per la quale il Comune si riserva tutti i diritti, qualora adottata. Si applica anche per la nuova denominazione quanto previsto all'art. 12.

Art. 30. Allestimento del palco e spettacoli

1. Il Concessionario, per ciascuna edizione, garantisce la presenza di palco attrezzato per spettacoli, sedie per gli spettatori, allestimenti connessi, security e tecnici audio e luci per la durata della Fiera e per i giorni successivi, per un totale di almeno 15 giorni.
2. Il Concessionario allestisce materiale idoneo e certificato consistente in almeno:
 1. un palco, delle dimensioni di almeno 10 m x 8 m di altezza 1,10 m, idoneamente dotato di fondale, gonna frontale, balaustre, scale e rampa d'accesso, copertura motorizzata.
 2. N. 300 sedie per il pubblico;
 3. Transenne in quantità idonea alla delimitazione dello spazio per gli spettacoli;
 4. Apparato audio e luci, dotato di altoparlanti, stage monitor, radiomicrofoni, mixer, lettore CD/mp3, notebook o PC, cavi e tutto quanto necessario a rendere l'allestimento a regola d'arte idoneo all'organizzazione e esecuzione di concerti e spettacoli con presentatore.
3. Il Concessionario fornisce la presenza del seguente personale:
 1. Tecnici audio e luci con idonei attestati;
 2. Idoneo servizio di security.
4. Il Concessionario cura il conseguimento dei titoli necessari al pubblico spettacolo, compresa la relazione per le finalità di cui all'art. 80 TULPS redatta da tecnico abilitato.
5. Il tecnico abilitato di cui al comma precedente assicura la propria collaborazione e prestazione di servizio, senza ulteriori oneri per il comune, anche per gli aspetti di sicurezza correlati agli spettacoli organizzati dal Comune nel corso della settimana successiva alla Fiera.
6. Il Concessionario organizza spettacoli e intrattenimenti musicali e teatrali per tutta la durata della Fiera, garantendo un'offerta adeguatamente variegata. È garantita, per ciascuna edizione, l'esibizione di almeno un performer noto, anche selezionato tra artisti di fama consolidata o che si sono resi conosciuti attraverso la recente partecipazione a rilevanti programmi televisivi o festival del settore, in grado di attrarre un vasto pubblico. L'obiettivo da raggiungere è quello di creare un cartellone di eventi attrattivo, a supporto dell'efficacia della manifestazione fieristica sotto il profilo commerciale e al contempo idoneo a qualificare il Settembre Centese come evento rilevante nel panorama sovracomunale dell'intrattenimento. Gli spettacoli sono gratuiti.
7. Su motivata richiesta del Concessionario il Comune può autorizzare l'organizzazione di rilevanti eventi a pagamento, il cui svolgimento possa risultare idoneo alla promozione della vita della città. Il conto economico allegato al contratto sarà modificato di conseguenza.

Art. 31. Spazi istituzionali

1. Il Concessionario allestisce almeno quattro aree coperte con strutture a gazebo o simili, delle dimensioni di circa 8 x 8 metri ciascuna, dotati di illuminazione, destinate alle rappresentanze istituzionali: Comune di Cento, Fondazione Teatro Borgatti, Società Carnevalesche, Forze dell'Ordine e Protezione Civile o altri soggetti di rilievo istituzionale individuati dal Comune.
2. L'allestimento è connotato da idonea caratterizzazione estetica e funzionale, adatta allo scopo di rappresentanza.
3. La localizzazione di preferenza degli spazi istituzionali è la Piazza Guercino, che è da considerarsi ordinariamente dedicata allo scopo. In sede di redazione del progetto di dettaglio il concessionario può proporre soluzioni alternative, che l'amministrazione valuta alla luce dell'effettiva funzionalità rispetto al complessivo allestimento e al fatto che siano comunque garantiti il decoro e l'adeguato assolvimento della funzione di rappresentanza.

Art. 32. Coinvolgimento dell'associazionismo locale

1. Il Concessionario cura il coinvolgimento dell'associazionismo locale, anche sportivo, consultando le associazioni sportive, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, e offrendo loro la possibilità di allestire spazi e banchetti idoneamente inseriti nel contesto fieristico, anche per le loro finalità di promozione e fund raising.
2. Il Concessionario garantisce gratuitamente spazi per l'associazionismo, nella misura minima di 30 metri lineari complessivi di sviluppo nell'ambito della Fiera.
3. Il Concessionario individua le associazioni facendo riferimento alle indicazioni dell'amministrazione e all'elenco delle associazioni pubblicato sul sito web istituzionale.

Art. 33. Coinvolgimento dell'economia locale

1. Il coinvolgimento del tessuto economico locale è un obiettivo che il Concessionario si impegna a perseguire a mezzo di due linee di azione: la promozione della partecipazione alla Fiera nei confronti delle aziende produttive, artigiane e commerciali del territorio comunale, non esclusi gli esercizi di vicinato, e la positiva integrazione della Fiera con il commercio al dettaglio e l'artigianato del centro storico.
2. Il Concessionario allestisce gli spazi della manifestazione scongiurando, entro i limiti di quanto ragionevole, la compromissione dell'accessibilità o della visibilità degli esercizi locali. A questo proposito, singole soluzioni di dettaglio sono individuate anche con il dialogo con i soggetti interessati.
3. Il Concessionario, secondo quanto previsto nell'offerta o nel progetto di dettaglio, individua modalità di interazione e coinvolgimento del commercio e artigianato locale nell'articolazione della Fiera, anche a mezzo dell'organizzazione di attività e giochi che possano promuovere l'interesse dei visitatori della Fiera anche verso le attività del centro storico in sede fissa.
4. Il Concessionario garantisce la collaborazione logistica alle associazioni di commercianti locali nell'organizzazione della tradizionale vendita di liquidazione di settembre, accompagnata da animazione e spettacoli, storicamente denominata "Sbaracco".

Art. 34. Inclusività e sostenibilità ambientale

1. Il Concessionario garantisce che una o più sezioni della Fiera siano dedicati alle famiglie e ai bambini, in maniera da includere positivamente tutte le fasce di età nell'esperienza della manifestazione. È possibile prevedere un servizio di spazio giochi a pagamento, quale misura non esclusiva.
2. È garantito il rispetto dei Criteri ambientali minimi, compresi quelli oggetto di offerta.

Art. 35. Tematizzazione

1. Anche in seguito a confronto con il Comune, e sviluppando i contenuti dell'offerta, il Concessionario propone annualmente, nella proposta di progetto di dettaglio annuale, la tematizzazione estetica e contenutistica della Fiera o di parte di essa.
2. L'immagine generale della Fiera è volta al complessivo decoro, ordine e qualificazione estetica, da raggiungersi anche a mezzo dell'impiego di allestimenti omogenei, coordinati e di qualità, installati a regola d'arte e coerenti con la tematizzazione contenutistica.
3. La tematizzazione contenutistica è orientata anche all'integrazione con le eccellenze della città, in modo da creare sinergie tra espositori specializzati, visitatori interessati a determinati aspetti e offerta tipica del territorio. A titolo di esempio possono essere sviluppate tematiche artistiche (con riferimento alle collezioni civiche d'arte e in particolare la collezione guerciniana della Pinacoteca), di cultura locale (Carnevale), enogastronomiche.